

N. R.G. 5401/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Impresa

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Francesca Ercolini

Presidente

Dott. Sergio Casarella

Giudice

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Giudice rel./est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella Causa iscritta in I grado al n. RG 5401/2018, trattenuta in decisione alla udienza del 24/02/2022, scaduti in data 16/05/2022 i termini di cui agli art. 190-281 *quinquies* c.p.c., e promossa da:

CAPELLINI MYRIAM (C.F. CPLMRM72P65F205Q), rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Sciuto del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi sito a Roma, Largo Amilcare Ponchielli, 6, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 14/07/2020;

-attrice-

CONTRO



M.C.I. METALLURGICA CENTRO ITALIA S.P.A. con sede a Petriolo (MC) Via Fiastra 69 (P.I. 00166270439), in persona del Curatore Speciale Avv. Maurizio Boscarato del Foro di Ancona (C.F. BSCMRZ41C27A271K), giusta nomina del su intestato Tribunale in data 11.9.2018 (doc. n. 1), rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., dal medesimo Curatore Speciale Avv. Maurizio Boscarato, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Ancona Via Matteotti 54, come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/11/2018;

-convenuta-

CONTRO

M.C.I. - METALLURGICA CENTRO ITALIA SPA, con sede in Petriolo (MC), via Fiastra n. 69 (c.f. e p. iva 00166270439), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Lorenzo Capellini, nato a Milano il 2.3.1971, residente a Macerata, via Mincio n. 14 (c.f. CPLLNZ71C02F205B), rappresentata e difesa, in via disgiunta, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/11/2018, dal prof. avv. Ubaldo Perfetti (c.f. PRFBLD49T12E783L) e dall'avv. Emanuele Lamanna (c.f. LMNMNL83R22L191G) e per elezione domiciliata a fini del presente giudizio in Macerata, via dei Velini n. 245, presso lo studio legale e commerciale prof. avv. Ubaldo Perfetti & associati;

-convenuta-

con l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. di

LORENZO CAPELLINI, nato a Milano il 2.3.1971, residente a Macerata, via Mincio n. 14 (c.f. CPLLNZ71C02F205B), amministratore unico di MCI - Metallurgica Centro Italia spa, con sede in Petriolo (MC), via Fiastra n. 69 (c.f. e p. iva 00166270439), rappresentato e difeso in via disgiunta, giusta delega in calce alla comparsa di intervento depositata in data 21/11/2018, dal prof. avv. Ubaldo Perfetti (c.f. PRFBLD49T12E783L) e dall'avv. Emanuele Lamanna (c.f. LMNMNL83R22L191G) e per elezione domiciliato a fini del presente giudizio in Macerata, via dei Velini n. 245, presso lo studio legale e commerciale prof. avv. Ubaldo Perfetti & associati;



OGGETTO: *“impugnazione della delibera dell’assemblea dei soci della M.C.I. – Metallurgica Centro Italia s.p.a.- del 26/04/2018”*

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 25.7.2018 la Sig.ra Capellini Myriam ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Ancona, Sezione Specializzata Imprese, M.C.I. METALLURGICA CENTRO ITALIA S.P.A. (di seguito anche M.C.I. o convenuta), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis, in via preliminare ed istruttoria: -provvedere ex art. 78 co. 2 c.p.c. alla nomina di un curatore speciale alla società rappresentata M.C.I. – METALLURGICA CENTRO ITALIA S.P.A. stante il conflitto d’interessi col rappresentante sig. Capellini Lorenzo nella deliberazione di attribuzione del compenso di 270 mila euro all’anno all’amministratore unico sig. Capellini Lorenzo, indicata in epigrafe, assunta nell’assemblea dei soci del 26.4.2018 della società M.C.I.-Metallurgica Centro Italia S.p.A., con sede in Petriolo (MC), via Fiastra n. 69, codice fiscale 00166270439, impugnata con il presente atto perché illegittima ed ingiustificata per i motivi esposti in narrativa, ordinando agli amministratori della società di assumere i conseguenti provvedimenti; -disporre, ex art. 2378 commi 3° e 4° c.c., la sospensione dell’esecuzione dell’impugnata deliberazione con cui è stato attribuito il compenso di 270 mila euro all’anno all’amministratore unico sig. Capellini Lorenzo, assunta nell’assemblea dei soci del 26.4.2018 della società M.C.I.-Metallurgica Centro Italia S.p.A., con sede in Petriolo (MC), Via Fiastra n. 69, codice fiscale 00166270439, indicata in epigrafe, perché illegittima ed ingiustificata, sussistendone i presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora, per i motivi esposti in narrativa, ordinando agli amministratori della società di assumere i conseguenti provvedimenti; in via principale nel merito: -annullare e/o dichiarare nulla la deliberazione assembleare di approvazione a maggioranza del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2017, assunta nell’assemblea dei soci del 26.4.2018 della società M.C.I.-Metallurgica Centro Italia S.p.A., con sede in Petriolo (MC), via Fiastra n. 69, codice fiscale 00166270439, indicata in*



epigrafe, perché illegittima per i motivi esposti in narrativa, ordinando agli amministratori della società di assumere i conseguenti provvedimenti; -annullare la deliberazione assembleare con cui è stato deciso a maggioranza di non distribuire gli utili, assunta nell'assemblea dei soci del 26.4.2018 della società M.C.I.-Metallurgica Centro Italia S.p.A., con sede in Petriolo (MC), via Fiastra n. 69, codice fiscale 00166270429, indicata in epigrafe, perché illegittima per i motivi esposti in narrativa, ordinando agli amministratori della società di assumere i conseguenti provvedimenti; -annullare la deliberazione con cui è stato nominato amministratore unico per tre esercizi sociali il sig. Capellini Lorenzo, assunta nell'assemblea dei soci del 26.4.2018 della società M.C.I. – Metallurgica Centro Italia S.p.A., con sede in Petriolo (MC), via Fiastra n. 69, codice fiscale 00166270439, indicata in epigrafe perché illegittima per i motivi esposti in narrativa, ordinando gli amministratori della società di assumere i conseguenti provvedimenti; -annullare la deliberazione con cui è stato attribuito il compenso di 270 mila euro all'anno all'amministratore unico sig. Capellini Lorenzo, assunta nell'assemblea dei soci del 26.4.2018 della società M.C.I. – Metallurgica Centro Italia S.p.A., con sede in Petriolo (MC), via Fiastra n. 69, codice fiscale 00166270439, indicata in epigrafe perché illegittima per i motivi esposti in narrativa, ordinando gli amministratori della società di assumere i conseguenti provvedimenti; con vittoria delle spese processuali” (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 27-28 dell'atto di citazione; le suddette conclusioni confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma Vi n. 1 c.p.c.; le citate conclusioni sono infine state confermate alla udienza di pc del 24/02/2022).

Parte attrice ha -inoltre- avviato un procedimento cautelare in corso di causa, ex art. 2378, commi 3 e 4, c.c. preordinato alla sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata, assunta nell'assemblea del 26.4.2018 di M.C.I., con cui è stato determinato il compenso dell'amministratore unico Sig. Capellini Lorenzo nella misura di euro 270.000 all'anno, per la durata della carica di tre esercizi.

Con provvedimenti 5.9.2018 e 11.9.2018 il Tribunale di Ancona, visto l'art. 78 c.p.c., ha nominato Curatore Speciale di M.C.I. nella persona dell'avv. Boscarato.

La nomina del Curatore Speciale è stata limitata “alle delibere societarie, con le quali è stata disposta la nomina come Amministratore Unico del socio di maggioranza assoluta, Capellini Lorenzo,



ed è stato quantificato il relativo compenso”; il tutto come da provvedimento del su intestato Tribunale 5.9.2018

Con detto decreto il Tribunale ha rigettato la richiesta di sospensione immediata dell’esecuzione della delibera impugnata, fissando l’udienza del 2.10.2018 per la trattazione della causa.

Si sono costituiti nella fase cautelare M.C.I., in persona del sottoscritto Curatore Speciale, ed il Sig. Lorenzo Capellini (intervenuto).

Con ordinanza 29.10.2018 il su intestato Tribunale (nella persona del precedente G.I. dott. S. Casarella) ha rigettato l’istanza di sospensiva per assenza dei relativi presupposti compensando le spese (cfr. ordinanza in atti che non risulta essere stata reclamata).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/11/2018 si costituiva in giudizio la società M.C.I., nella persona del nominato curatore speciale, rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa, respingere con qualsiasi statuizione le domande attrici. Con vittoria di spese e competenze di lite”* (conclusioni mai modificate e confermate in sede di p.c.).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/11/2018 si costituiva in giudizio la MCI, in persona del legale rappresentante Capellini Lorenzo, rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *“dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda – in relazione ai punti oggetto della presente difesa - in quanto infondata in fatto e in diritto, se del caso avendone accertato la nullità per incompatibilità e/o inconciliabilità delle domande, con condanna dell’attrice al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1 e 3 cpc per somma da determinarsi equitativamente e vittoria delle spese di lite”* (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa, non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di PC).

Con comparsa depositata in data 21/11/2018 interveniva volontariamente ex art. 105 c.p.c. il sig. Capellini Lorenzo rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *“dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda – in relazione ai punti oggetto della presente difesa - in quanto infondata in fatto e in diritto, se del caso avendone accertato la nullità per incompatibilità e/o inconciliabilità delle domande, con condanna dell’attrice al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1 e 3*



cpc per somma da determinarsi equitativamente e vittoria delle spese di lite" (cfr. conclusioni rassegnate in comparsa, non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di PC).

Si procedeva, quindi, alla trattazione della causa con la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. come richiesto (vedasi verbale della I udienza del 11/12/2018 tenutasi dinanzi all'originario G.I. dott. Casarella).

Con ordinanza del 27/04/2019 il G.I. ammetteva la prova per interpellato e per testi richiesta dalla difesa di parte attrice (nei limiti in essa indicati), accoglieva l'istanza avanzata ex art. 210 c.p.c. limitatamente alla documentazione di cui alla lett. c) e disponeva CTU contabile.

Alla udienza del 01/10/2019 veniva espletato l'interrogatorio formale del terzo intervenuto e conferito l'incarico peritale al CTU nominato (dott. Luca Giancarli) sul seguente quesito: *"il primo di parte attrice in seconda memoria considerando che deve limitarsi a rilevare la media dei compensi agli amministratori di società comparabili per dimensione e fatturato con quella convenuta traendo le informazioni da bollettini e tariffe pubbliche"* (cfr. relativo verbale).

Quanto all'ordine di esibizione disposto ex art. 210, c.p.c., il giorno precedente la suddetta udienza (30.9.2019), la MCI depositava una comunicazione nella quale comunicava che non era possibile ottemperare poiché, in realtà, *"non è stato predisposto alcun piano industriale"*.

Con DP n. 249/2019 veniva designato quale nuovo G.I. il Giudice dott.ssa Pompetti Gabriella. In data 09/12/2019 il CTU chiedeva che venisse disposta udienza nel contraddittorio delle parti in quanto in sede di inizio delle operazioni peritali erano insorti contrasti interpretativi del quesito peritale posto.

Alla udienza del 09/1/2020 il quesito veniva così testualmente riformulato: *"dica, il CTU - previo esame di tutta la documentazione versata in atti e tenendo conto delle contrapposte deduzioni delle parti- se il compenso di E. 270.000,00 deliberato in favore dell'amministratore unico con la delibera ivi impugnata risulti o meno sproporzionato rispetto alle dimensioni della società (fatturato, giro d'affari) ed alle mansioni svolte dal predetto; a tal fine dovrà procedere a rilevare la media dei compensi degli amministratori di società comparabili per dimensione e fatturato con la società convenuta traendo le informazioni da bollettini e tariffe pubbliche"* (cfr. verbale di udienza).



In data 02/03/2020 il CTU ha depositato la relativa relazione (si evidenzia che il CTU non provvedeva a depositare i fascicoli cartacei di parte attrice e del terzo intervenuto; sono stati ri-depositati dal CTU solamente nella mattinata del 29/09/2022 su richiesta del G.I. per la camera di consiglio, per il tramite della Cancelleria, come da annotazione nel fascicolo telematico).

Con decreto del 09/04/2020 la causa veniva rinviata a causa dell'emergenza covid -19 alla udienza del 19/11/2020.

In data 14/04/2020 il CTU depositava relazione contenente le risposte alle osservazioni tecniche dei CT delle parti.

Con comparsa del 14/7/2020 si costituiva l'avv. Sciuto quale nuovo difensore della attrice.

Alla udienza del 22/04/2021 – fissata per l'escussione dei testi di parte attrice ammessi con la su indicata ordinanza- il difensore di parte attrice rinunciava alla prova con accettazione da parte degli altri procuratori ed autorizzazione del G.I.

Con decreto del 23/04/2021 venivano liquidati i compensi al CTU.

Si giungeva così alla udienza del 24/02/2022 ove -fatte precisare le conclusioni- venivano concessi alle parti – come richiesto- i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (tutti i procuratori hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).

All'esito il G.I. riservava di riferire al Collegio per la decisione.

Si fa presente che il G.I. è stato in congedo dal 28/07/2022 al 19/09/2022.

Orbene ciò sinteticamente (ma doverosamente) riportato e passando all'esame del merito della controversia questo Tribunale ritiene che tutti i motivi di impugnazione proposti dalla attrice avverso la delibera dei soci della MCI del 26/04/2018 sono infondati e come tale vanno rigettati.

Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.

In via preliminare va rigettata l'eccezione di arbitrato sollevata esclusivamente dalla difesa del terzo intervenuto volontariamente ex art. 105 c.p.c. ovvero di Lorenzo Capellini.



Anche se non vi contestazioni sul punto appare opportuno evidenziare che è ammissibile l'intervento ex art. 105 c.p.c. adesivo - dipendente del Capellini Lorenzo.

Sul punto la S.C. ha specificatamente affermato che: *“l'amministratore di una società di capitali che da una deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci si sia visto riconoscere e determinare in una certa misura il compenso per la sua attività, è portatore di un interesse ad intervenire ad adiuvandum, per appoggiare le ragioni della società al fine di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di detto atto, nel giudizio, promosso dal parte del socio assente (o dissenziente), di impugnazione della deliberazione per eccesso di potere: interesse non già di mero fatto, bensì giuridicamente qualificato, giacché egli è sì destinatario di una situazione di vantaggio in ragione della deliberazione adottata dall'assemblea, ma sul presupposto che tale deliberazione, quando presa nel rispetto della legge e dello statuto, vincoli anche il socio assente (o dissenziente)”* (cfr. anche in motivazione Cass. 2007 n. sopra citata).

In relazione all'eccezione di arbitrato in esame il Collegio condivide e conferma le argomentazioni addotte dal G.I. dott. Casarella nella ordinanza emessa ex art. 2378 c.c. in data 29/10/2018 con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensiva della delibera impugnata (cfr. ordinanza in atti resa nell'ambito del sub-procedimento Rg 5401-1/2018).

In particolare, occorre delimitare il *thema disputandum* così come cristallizzato nel rispetto dei termini processuali a ciò deputati (di conseguenza si terrà conto esclusivamente dei fatti allegati – per quanto riguarda l'attrice- in atto di citazione così come precisati nella successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

La sig.ra Myriam Capellini agisce in qualità di socio di minoranza della società M.C.I. Metallurgica Centro Italia S.p.a. con una partecipazione del 19,49%, laddove il Sig.re Lorenzo Capellini detiene, a contrario, la partecipazione maggioritaria del 80,51% del capitale sociale ed è anche amministratore unico della società convenuta.

Con la delibera ivi opposta l'assemblea dei soci della MCI (con il voto favorevole del socio di maggioranza Capellini Lorenzo – che riveste anche la qualifica di amministratore unico- e con il voto contrario dalla sorella socia di minoranza al 19,49):

- approvava il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017;
- deliberava di non distribuire gli utili conseguiti dalla società;



- nominava per tre esercizi amministratore unico della società il sig. Lorenzo Capellini;
- attribuiva all'amministratore un compenso annuo pari a 270.000,00 euro lordi.

La difesa della attrice:

- 1) ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017, per violazione dei principi di chiarezza e precisione e di rappresentazione veritiera e corretta sostenendo che l'amministratore unico non aveva fornito al socio di minoranza i dati e le notizie di cui al *rendiconto finanziario* ed all'*analisi per indici*, invece puntualmente forniti nei bilanci degli esercizi precedenti (ovvero quelli del 2013, 2014 e 2015; analoga condotta omissiva era stata tenuta dall'amministratore in occasione della approvazione del bilancio al 31/12/2016 che per tale ragione era stato già opposto; fin da ora si evidenzia che la relativa impugnazione è stata già decisa da questo Tribunale con sentenza n. 1991/2019 prodotta in atti);
- 2) ha impugnato la delibera l'accantonamento degli utili di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017, per abuso/eccesso di potere del socio di maggioranza che non avrebbe perseguito gli interessi sociali nell'accantonare tutto l'utile a riserva straordinaria, rilevate le ampie disponibilità liquide in possesso della società;
- 3) la nomina per tre esercizi dell'amministratore unico nella persona del sig. Lorenzo Capellini, per conflitto di interessi - abuso/eccesso di potere del socio di maggioranza;
- 4) la determinazione del compenso dell'amministratore unico in complessivi € 270.000,00, per conflitto di interessi - abuso/eccesso di potere del socio di maggioranza.

Come emerge chiaramente dai motivi adottati la impugnazione delle delibera riguarda sia l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 per violazione dei principi di cui all'art. 2423 c.c. che le altre decisioni come sopra riportate.

La difesa del terzo intervenuto – nella comparsa di costituzione e risposta- ha eccepito l'incompetenza del tribunale adito in relazione alle domande sub 3 e 4 (ovvero impugnazione della delibera relativa alla nomina di amministratore unico e alla determinazione del compenso di questi) dell'atto di citazione giusta la clausola n. 33 dello



statuto (doc. n. 2) che devolve ogni controversia a un collegio arbitrale di tre membri nominati dal presidente del tribunale del luogo ove ha sede la società.

L'assunto non è fondato.

Come è noto -secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso- non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili (cfr. per tutte Cassazione civile sez. VI, 13/10/2016, n.20674 in Giustizia Civile Massimario 2017 ed in Diritto & Giustizia 26 APRILE 2017: "*Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili*"; cfr. anche Cass. 2019 n. 14665).

Nel caso di specie, le decisioni adottate in occasione dell'assemblea dei soci della MCI s.p.a. tenutasi in data 26.04.2018 hanno avuto ad oggetto anche l'approvazione del bilancio della predetta società al 31.12.2017 per cui l'intera controversia – stante l'indiscussa connessione dei motivi di impugnazione- resta devoluta a questo Tribunale.

Sul punto viene in rilievo l'art. 2378 V comma c.c. secondo cui: "*tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del comma IV dell'art. 2377, devono essere istruite e decise con una unica sentenza*".



La citata disposizione si pone in deroga a quanto previsto dall'art. 819 ter c.c.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie sussiste litisconsorzio necessario fra le parti (ovvero fra l'attrice e la società convenuta per cui deve escludersi la possibilità di una separazione delle cause anche alla luce della citata disposizione dell'art. 819 ter c.c. Sul punto la S.C. ha affermato che " *In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819-ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro, che l'eccezione d'incompetenza sia sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione ad una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza*"; cfr. anche in motivazione Cass. 2017 n. 307).

Orbene, rigettata l'eccezione di compromesso, va esaminato il primo motivo di impugnazione.

Come già in parte anticipato la difesa della attrice ha chiesto che la delibera relativa alla approvazione del bilancio al 31/12/2017 venisse annullata per violazione dei principi di cui all'art. 2423 c.c. sostenendo che l'amministratore unico non aveva fornito al socio di minoranza i dati e le notizie di cui al *rendiconto finanziario* ed all'*analisi per indici*, invece puntualmente forniti nei bilanci degli esercizi precedenti.

Ha dedotto altresì che le informazioni contenute nel rendiconto finanziario e nell'analisi degli indici degli anni precedenti al 2016 non erano state riferite neppure in assemblea e quelle adottate erano generiche e lacunose come quelle relative: all'aumento del venduto rispetto all'esercizio precedente; ai dubbi sul bilancio del 2016; alle prospettive aziendali ed eventuali investimenti.



Le doglianze predette non costituiscono violazione dell'art. 2423 c.c.

Per apprezzare l'infondatezza dei suddetti motivi è opportuno premettere -all'esame delle risultanze istruttorie- una serie di osservazioni relative alla funzione del bilancio ed alle norme che ne regolamentano la redazione.

Il bilancio ha la funzione di fornire un'informazione chiara, completa e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nell'interesse dei soci, dei terzi e dell'economia generale. Un'altra funzione – che non viene in rilievo nella specie e che pertanto viene solamente accennata – attiene alla misurazione dell'utile di esercizio e alla determinazione dei dividendi distribuibili.

La funzione informativa del bilancio si ricollega alla necessità dell'impresa di farsi conoscere sul mercato. Il modo di farsi conoscere è dato dalla diffusione di nozioni relative allo stato dell'azienda.

È stato infatti osservato che: *“Di frequente è necessario che l'imprenditore si rivolga al mercato nel quale egli opera per ottenere ulteriori mezzi finanziari che gli consentano l'ampliamento degli orizzonti dell'impresa. Ecco perché l'imprenditore che agisce sul mercato punta essenzialmente a conquistare il credito del mercato, ma il credito del mercato non si conquista solo perché lo si vuole, solo perché lo si desidera: il credito lo si conquista sulla base delle prove di capacità, di correttezza che l'imprenditore riesce a dare e, per dimostrare queste sue qualità, uno degli strumenti più importanti dei quali può servirsi è appunto la diffusione di informazioni adeguate sullo stato della propria azienda.”*

L'insieme degli strumenti di cui dispone l'impresa per farsi conoscere sul mercato è denominato come sistema informativo dell'impresa. Il bilancio d'esercizio è senza dubbio quello più importante. L'impresa è infatti preposta all'esercizio dell'attività economica, che si svolge necessariamente mediante l'instaurazione di rapporti contrattuali con i terzi, siano essi fornitori, clienti o creditori. È pertanto necessario che



tali rapporti siano intessuti consapevolmente da parte dei terzi che interagiscono con l'impresa.

La funzione informativa del bilancio è ben esplicita dal principio contabile O.I.C. n. 11 (*"Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione"*), il quale stabilisce che: *"Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto in maniera da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali nella attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti devono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti. Mentre il bilancio di esercizio dà in prevalenza informazioni sul presente e sul passato, molti degli atti economici compiuti dai destinatari dei bilanci riguardano il futuro. I creditori utilizzano il bilancio per valutare le prospettive di recupero del proprio credito. Gli azionisti e coloro che sono interessati all'acquisto di azioni analizzano, fra l'altro, gli utili conseguiti e la situazione patrimoniale-finanziaria del presente al fine di dedurre orientamenti sul futuro andamento degli utili, per valutare il prezzo d'acquisto delle azioni e la capacità di produrre redditi e quindi di originare dividendi. Affinché gli investitori e gli altri destinatari del bilancio possano utilizzare i dati in esso esposti per effettuare delle previsioni sugli andamenti operativi futuri, è necessario che tali dati siano oltre che attendibili anche analitici ed intelligibili. L'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica esposta nel bilancio d'esercizio per essere utile deve essere completa e deve scaturire da un insieme unitario ed organico di documenti."*

Le norme che disciplinano la redazione del bilancio (art. 2423 s.s. c.c.), in quanto finalizzate alla tutela di un interesse generale, hanno carattere imperativo. Tale valenza si desume, come è stato autorevolmente osservato, proprio dal fatto che la legge prescrive il deposito del bilancio presso il registro delle imprese, in modo da assicurarne la piena conoscibilità a tutti gli operatori economici interessati.

Dall'imperatività delle norme che presiedono alla redazione del bilancio scaturisce che la loro violazione non integra una mera irregolarità, come tale sanabile da una delibera assembleare (semmai è quest'ultima a poter essere inficiata dall'invalidità in caso di



violazione delle norme di cui agli artt. 2423 ss. c.c.). Gli interessi generali sottesi alla normativa che disciplina la redazione del bilancio non sono infatti disponibili da parte dei singoli soci.

Un'altra peculiarità delle norme civilistiche in materia di bilancio, oltre al loro carattere imperativo, è costituita dal fatto che le stesse sono regole contabili elevate dal legislatore al rango di norme giuridiche. Sono pertanto una rielaborazione di principi contabili ricavati dalla tecnica aziendale.

L'art. 2423 c.c. indica, in particolare, gli obiettivi del bilancio, cioè la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, in modo chiaro, veritiero e corretto.

La chiarezza impone che la rappresentazione di tale situazione avvenga mediante la corretta collocazione delle singole voci e nella non equivoca denominazione delle stesse.

La verità impone di rappresentare solo fatti veri e tutti attinenti all'impresa, mentre la correttezza si ricollega non solo ad un'assenza di errori, ma ad un atteggiamento del redattore improntato ai principi di buona fede.

Sul punto si rileva come le stesse S.U. della Corte di Cassazione (sentenza n. 27/2000, hanno smentito l'interpretazione secondo la quale il principio di chiarezza era subordinato al principio di verità. Il Giudice di legittimità ha infatti precisato che: *“Non può esser seguito, invece, l'indirizzo che, muovendo da un rapporto di strumentalità tra il principio di chiarezza e quello di verità, finisce col subordinare il primo al secondo. Una simile tesi, insostenibile dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 127 del 1991 (v., in sito, le puntuali osservazioni contenute nella sentenza di questa corte n. 8048 del 1996, che si condividono), non appare accettabile neppure alla stregua della normativa pregressa, vigente all'epoca della redazione del bilancio in esame. Al riguardo si deve sottolineare che l'art. 2423 comma secondo, c.c. (vecchio testo) attribuisce specifica ed autonoma rilevanza al principio di*



chiarezza, che dunque non può essere ridotto al rango di mero elemento di supporto al principio di verità. Chiarezza, secondo parte della dottrina, significa evidenza (v. anche l'art. 2217 c.c.) e significa soprattutto trasparenza e intelligibilità delle strutture, analiticità delle voci in misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, dell'origine del risultato e delle ragioni per le quali una certa posta di bilancio ha acquistato la consistenza e la qualificazione che le sono state attribuite nel documento. Peraltro, come sopra si è notato, tra le funzioni del bilancio c'è quella di fornire ai soci e ai terzi tutte le informazioni prescritte dalla legge, non soltanto con riferimento ai dati conclusivi ma anche alle singole poste e al modo della loro formazione. Orbene, un bilancio poco chiaro elude tale finalità e pregiudica, quindi, gli interessi generali tutelati dalla normativa in materia, ancorché i dati in esso riportati non risultino, nella loro espressione contabile, contrari al vero. D'altro canto il semplice dato numerico è di per sé insufficiente a fornire una informazione leggibile, se non è accompagnato dalla univocità e dalla comprensibilità, delle denominazioni delle voci dei conti, non meramente assertive ma dotate di adeguata capacità dimostrativa." Il postulato della chiarezza non può pertanto essere aggirato con la giustificazione che una rappresentazione non chiara di una voce non inficia la reale situazione patrimoniale della società. Il valore della chiarezza ha infatti la funzione di diffondere la conoscenza delle notizie che sono indicate nel bilancio non solo ai soci, ma anche ai terzi ed al mercato in generale.

La S.C. precisa, quindi, che in tema d'impugnazione di delibere assembleari approvative di bilanci privi dei necessari requisiti di chiarezza, correttezza e veridicità nel senso appena sopra precisato, l'interesse del socio è ravvisabile in tutti i casi in cui dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (cfr. Sez. un. 21 febbraio 2000, n. 27, al cui insegnamento si sono successivamente richiamate molte altre pronunce della Suprema Corte). Come è noto – secondo il costante insegnamento della Suprema Corte – il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 c.c., comma 2, e' illecito, ed e' quindi nulla la delibera assembleare con cui esso e' stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo



dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio da' invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (cfr. Cass. S.U. 27/2000; Cass. 8204/2004; 4874/2006). E non puo' revocarsi in dubbio che tra i suddetti allegati un ruolo essenziale, ai fini della chiarezza delle informazioni desumibili dal bilancio, sia svolto proprio dalla relazione allegata al documento contabile. Allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che e' in rapporto di strumentalita' con il principio di chiarezza, gli amministratori devono, invero, soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono, quindi, perfino obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione (Cass. 8001/2004; 11554/2008).

Come è noto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio, del resto ovvio (al di fuori di specifiche ipotesi che qui non rilevano), secondo il quale incombe su chi impugna la delibera l'onere di dimostrare i fatti che integrano il vizio denunciato (cfr. fra le tante Cass. 5 maggio 1995, n. 4923, Cass. 10 novembre 2005, n. 21831; Cass. 2018 n. 3946).

Orbene, ciò precisato in diritto, in via preliminare va rilevato che -nel caso in esame- non sussistono i presupposti di cui all'art. 2434 bis c.c. posto che il bilancio del 2017 è stato approvato dopo l'impugnazione (avvenuta con atto di citazione del 03/08/2017, come emerge dalla sentenza del 2019 depositata) di quello precedente (che recita: *"Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo"*).

Applicando i superiori principi -al caso in esame- discende che nessuna delle doglianze di parte attrice costituisce la violazione dell'invocato art. 2423 c.c. come sopra riportato ed interpretato.

In particolare, non vi rientra la doglianza relativa alla omessa redazione del rendiconto finanziario e dell'analisi degli indici.



Infatti l'amministratore non era tenuto né alla predisposizione del rendiconto né all'analisi degli indici in quanto il bilancio era stato redatto in forma abbreviata secondo la previsione di cui all'art. 2435 bis comma 2 c.c.

E' pacifico (perché documentato e non contestato) che il bilancio della MCI al 31/12/2017 è stato redatto – a differenza di quelli al precedenti e fino al 31/12/2015- in forma abbreviata (anche il bilancio al 31/12/2016 era stato redatto in forma abbreviata come accertato da questo Tribunale nella sentenza del 2019).

Non è stato neppure contestato che la società potesse effettivamente avvalersi di detta norma.

Ai sensi dell'art. 2435-bis, co. 2, cc "*(...) Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario*"

La citata disposizione prevede una lunga disciplina delle modalità di redazione del bilancio in forma abbreviata e nel caso della società convenuta comporta l'esonero dalla predisposizione della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario.

Ne segue che nel bilancio oggetto della presente impugnazione non è stato inserito il rendiconto finanziario per espressa previsione di legge (artt. 2425 ter e 2435 bis cc) e non perchè "*(...) l'amministratore unico ha inspiegabilmente ed immotivatamente modificato la sua condotta non*

fornendo più tali informazioni (...)" (pag. 9, riga 19, atto di citazione).

Tale analisi per indici è prevista quale parte integrante della relazione sulla gestione ex art. 2428 co. 1 e 2, cc.

Sennonché, anche qui, si omette di considerare che la convenuta non ha redatto la relazione sulla gestione avendo fornito tutte le informazioni prescritte per legge in nota integrativa (circostanza non contestata) e, dunque, essendone esonerata ai sensi dell'art. 2435 bis co. 6, cc trattandosi, lo si ripete, di bilancio redatto in forma abbreviata.

Il fatto che l'attrice si dolga delle minori informazioni che può trarre dal bilancio in forma abbreviata – rispetto a quelle che traeva in passato dai bilanci redatti in forma analitica – non è un profilo rilevante, valido ad inficiare addirittura i requisiti di verità e correttezza della



situazione patrimoniale e finanziaria rappresentata (così come già affermato da questo Tribunale nella sentenza del 2019 in atti relativa all'impugnazione del bilancio al 31/12/2016 fondata sulla medesima doglianza).

E' dunque evidente che non può sostenersi, come fa l'attrice, che adempimenti da cui la cui società è esonerata per legge possano poi compromettere *ex se* la chiarezza e la verità del bilancio.

Si rammenta che – come sopra evidenziato- si ha violazione del principio di cui all'art. 2423 c.c. (anche) in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritti.

Perché ci sia violazione dei principi suddetti occorre cioè che l'informazione poco chiara o scorretta (che l'attore ha l'onere di allegare e dimostrare) inserita nel bilancio non permette al socio di avere le informazioni che il bilancio dovrebbe offrirgli.

Nel caso di specie la difesa attorea non ha allegato né dimostrato che singole voci del bilancio non erano vere o corrette (si rammenta che la verità impone di rappresentare solo fatti veri e tutti attinenti all'impresa, mentre la correttezza si ricollega non solo ad un'assenza di errori, ma ad un atteggiamento del redattore improntato ai principi di buona fede) per cui è infondata anche la doglianza relativa alla asserita mancata risposta dell'amministratore alle richieste di informazioni avanzate dalla sorella in assemblea (e riportate alla pag. 10-12 dell'atto di citazione).

Inoltre, dalla lettura del verbale emerge come l'amministratore abbia comunque risposto alle richieste della sorella (che riguardavano non la chiarezza o la veridicità delle poste in bilancio ma il perché di alcune indicazioni) la quale né in sede di assemblea né in questa sede ha mai dedotto né dimostrato che trattavasi di informazioni incomplete e comunque non esaustive.

Mentre l'affermazione della socia di minoranza – sempre per come emergente dal verbale di assemblea- secondo cui il bilancio a sua avviso era incompleto e privo di informazioni (vedasi pag. 3 del verbale) è del tutto generica mentre i chiarimenti e le informazioni rese dall'amministratore sono pertinenti, precise e puntuali. Tanto che all'esito non ci sono state altre richieste di chiarimenti da parte della sorella (vedasi in particolare pag. 4 del verbale).



Infatti la socia non spiega neppure le ragioni per le quali esprime voto contrario alla approvazione del bilancio (vedasi sempre pag. 4 del citato verbale).

Quelle riportate alla pag. 10 e 12 dell'atto di citazione sono rimaste prive di riscontro non avendo la parte attrice – pur essendone onerata- fornito la prova dell'esistenza del vizio (si rammenta che la difesa attorea non ha prodotto neppure una consulenza di parte che attestasse la fondatezza delle proprie doglianze che rimangono invero mere deduzioni che non attengono alla chiarezza e alla veridicità del bilancio ma si sostanziano in mere critiche di scelte gestionali che l'attrice evidentemente non condivide e che non sono sindacabili in questa sede).

A ciò si aggiunga che il Collegio Sindacale alla assemblea e successivamente nel corso della riunione del 28/09/2018 ha affermato che: *“in riferimento al bilancio di esercizio ribadisce quanto contenuto nella propria relazione del 06/04/2018 sottolineando che le informazioni contenute nel bilancio e nella nota integrativa rispettano i contenuti e le informazioni richieste dall'art. 2435 bis c.c. con riferimento alle dimensioni della società. In particolare la struttura, il contenuto del bilancio nel suo complesso, rappresentano le operazioni e gli eventi sottostanti fornendone una corretta rappresentazione”* (cfr. verbale del 28/09/2018; relazione del collegio sindacale allegato al verbale di assemblea).

Pertanto – come già affermato da questo Tribunale con la sentenza del 2019 che ha rigettato analoga impugnazione del bilancio del 2016- il fatto che l'attrice ritenga oscure e poco chiare le prospettive future dell'azienda non è un profilo che compromette la verità e la chiarezza del bilancio, *“oltre ad essere un aspetto destinato ad essere confinato nei limiti di una personale convinzione dell'attrice”* (cfr. sentenza in atti).

L'attrice, in concreto, sembra voler far confluire in questa sede censure relative alla meritevolezza e correttezza della gestione svolta dall'amministratore e alla violazione di un dovere di informazione ai soci distinto e diverso dal principio sancito dall'art. 2423 c.c sopra riportato.



Per cui non sussiste la violazione della clausola generale della chiarezza dell'informazione contabile così come sopra intesa e precisata e più in generale non risulta dimostrata la violazione dei principi di cui all'art. 2423 c.c. come sopra precisati e riportati.

Va parimenti rigettato il secondo motivo di impugnazione della delibera di destinazione dell'utile al 31/12/2017 alla riserva straordinaria (cfr. pag. 14-15 dell'atto di citazione).

Sul punto la difesa attorea ha dedotto in sintesi e per quanto d'interesse che:

- la suddetta delibera è nulla per abuso/eccesso di potere del socio di maggioranza e per violazione dei diritti del socio di minoranza alla percezione degli utili (pag. 14, riga 8, atto di citazione), nonché immotivata e ingiustificata considerate le abbondanti ed eccedenti disponibilità liquide in possesso della società (pag. 14, riga 11, cit.);
- il socio di maggioranza – quindi- non perseguiva con l'accantonamento di tutto l'utile a riserva rilevate le ampie disponibilità liquide in possesso della società che consentirebbero senz'altro l'integrale suo riparto fra i soci;
- con la suddetta decisione in realtà il socio di maggioranza perseguiva un proprio interesse personale a detrimento degli interessi del socio di minoranza volta alla produzione dell'utile, alla corretta gestione dell'attività sociale, alla alienabilità della partecipazione sociale e alla durata del proprio capitale investito.

Orbene a tal riguardo è bene rammentare in diritto che:

- Perché possa dirsi integrato un vizio della delibera derivante da abuso di potere, è necessario allegare e dimostrare che la stessa è il portato di un esercizio "fraudolento" ovvero "ingiustificato" del potere di voto; e ciò in quanto l'abuso non può consistere nella mera valutazione discrezionale dei propri interessi ad opera dei soci, ma deve concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.
- In sintesi, l'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento, da parte dei soci di



maggioranza, di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza *uti singuli* poiché rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa.

- Quanto al caso di decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, dal tenore letterale dell'art. 2479 ter, II co., c.c., si ricava che il conflitto di interessi non rappresenta *ex se* una condizione in grado di inficiare la votazione, chè, invece, l'invalidità della delibera presuppone non solo che il voto determinante per il raggiungimento della maggioranza necessaria ai fini della relativa approvazione sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto di interessi, ma anche che la medesima deliberazione possa recare alla società un danno, anche in via meramente potenziale.
- Segnatamente, come evidenziato dalla Suprema Corte, l'annullamento della delibera adottata da una società di capitali – ai sensi dell'art. 2373 c.c. ovvero dell'art. 2479 ter II co., c.c. – richiede, oltre, all'esistenza del conflitto di interessi, due distinte condizioni, che devono sussistere entrambe: la decisività del voto espresso dal socio in conflitto di interessi e la dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società. Per l'annullamento della delibera, è, pertanto, irrilevante che la medesima consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse, se, nel contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 17 luglio 2007, n. 15950).
- In altri termini, il vizio rilevante ai fini dell'annullamento, ex artt. 2373 o 2479 ter, II co., c.c., di una deliberazione assembleare ricorre solo nel caso in cui la deliberazione medesima sia diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società.



- Inoltre, affinché sia dato ravvisare la situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2373 o 2479 *ter*, II co., c.c. è necessario che, proprio mediante la specifica delibera in contestazione, il socio persegua, per conto proprio o altrui, un interesse in contrasto con quello della società.
- Par d'uopo, poi, rammentare che, per gli effetti di cui all'art. 2373- 2479 *ter*, II co., c.c., rileva solo il conflitto e contrasto tra l'interesse della società e quello perseguito dal socio il cui voto sia stato determinante ai fini dell'adozione della delibera, e non, invece, la situazione di conflitto di interessi tra i vari soci.

Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne consegue l'infondatezza delle doglianze attoree non sussistendo nessuno dei presupposti appena sopra delineati per ritenere che la citata delibera sia stata adottata dal socio di maggioranza in conflitto di interesse e/o con abuso di potere in quanto:

- il socio di maggioranza non ha perseguito un interesse extrasociale in contrastato con quello della società e in danno della stessa (interesse neppure dedotto e comunque non dimostrato. Si rammenta che gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione. Né, d'altronde, tale conflitto può ravvisarsi nel mero interesse personale del socio di maggioranza alla conservazione al patrimonio sociale degli utili attraverso la destinazione degli stessi a riserva straordinaria);
- quindi nessun conflitto d'interesse sussiste nel senso appena sopra precisato;
- la citata decisione non rappresenta una deviazione dallo scopo economico-pratico del contratto di società, né è il risultato di una intenzionale attività fraudolenta del socio di maggioranza né ha provocato la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti al socio di minoranza. Infatti – come già ritenuto da questo Tribunale- in primo luogo va smentita l'esistenza di un diritto dell'azionista alla distribuzione degli utili societari. E' pacifico (per tutte vds. Cass. n. 2959 dell'11 marzo 1993 e Cass. n. 2020 del 29 gennaio 2008) che in tema di società per azioni, il diritto individuale del singolo azionista a conseguire l'utile di bilancio sorge soltanto se e



nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l'erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l'assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione all'interesse della società. Nel caso di specie, inoltre, sulla scelta di accantonamento degli utili ha concordato anche il Collegio Sindacale e l'attrice, a parte l'invocazione di un diritto inesistente, si è limitata a sostenere l'eccessività dei continui accantonamenti di utili.

Sotto entrambi i profili, dunque, la domanda di annullamento della delibera è infondata.

Va parimenti rigettato il motivo relativo alla decisione di confermare il Capellini Lorenzo quale amministratore unico al posto di un consiglio di amministrazione composto dal Capellini Lorenzo quale presidente e dalla sorella Capellini Myriam come consigliere come era avvenuto in passato.

Anche rispetto a tale delibera la difesa di parte attrice ha eccepito la nullità per conflitto di interesse e per abuso/eccesso di potere del socio di maggioranza in violazione dei diritti del socio di minoranza.

Anche in relazione alla suddetta decisione le circostanze addotte non integrano né una ipotesi di conflitto di interesse né di abuso nel senso sopra precisato.

Sul punto è sufficiente rilevare che la suddetta decisione è stata adottata nel pieno rispetto dell'art. 18 dello Statuto della società re testualmente recita: *"la società è amministrata o da un consiglio di amministrazione composto da due a undici membri o da un amministratore unico, anche non soci, eletti dall'assemblea. La scelta dell'organo amministrativo viene fatta dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di nomina. Gli amministratori rimangono in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e alla scadenza potranno essere rieletti"* (cfr. Statuto della società in atti).

Orbene anche rispetto alla predetta decisione:

- il socio di maggioranza non ha perseguito un interesse extrasociale in contrasto con quello della società e in danno della stessa (interesse neppure dedotto e comunque non dimostrato. Si rammenta che il sig. Capellini Lorenzo rivestiva la carica di



amministratore unico fin dal 2015. Né, d'altronde, tale conflitto può ravvisarsi nel mero interesse personale del socio di maggioranza ad essere rieletto amministratore Unico della società. Va altresì rilevato che il sig. Capellini Lorenzo era alla guida della società in qualità di Presidente del CDA e amministratore delegato dal 09/02/2010 ed in qualità di amministratore Unico dal 03/12/2015; vedasi sul punto anche quanto dichiarato dal Collegio Sindacale nel corso dell'assemblea del 26/04/2018 e alla riunione del 28/09/2018 pure in atti. Si ribadisce che per costante giurisprudenza della S.C. Ai fini dell'annullamento di una delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi ex art. 2373 cod.civ., deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che la delibera stessa consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse se, nel contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale. Il socio, pertanto, può legittimamente avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare (anche) un fine personale, qualora, attraverso il voto stesso, egli non sacrifichi, a proprio favore, l'interesse sociale);

- la citata decisione non rappresenta neppure una deviazione dallo scopo economico-pratico del contratto di società, né è il risultato di una intenzionale attività fraudolenta del socio di maggioranza né ha provocato la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti al socio di minoranza (socio di minoranza che fra l'altro non aveva alcun diritto ad essere eletta come consigliere o a pretendere la nomina di un CDA secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto. La scelta di dare alla società un amministratore unico piuttosto che un consiglio di amministrazione era rimessa alla volontà dell'assemblea dei soci. Inoltre nel caso in esame l'amministratore dava compiuta spiegazione del perché la proposta della sorella non poteva essere accolta; infatti quest'ultima chiedeva la nomina di un cda composto dal fratello come presidente e lei come consigliere *"ricordando che la società è stata sempre un patrimonio della famiglia Capellini"*; a tale proposta l'amministratore rispondeva che: *"nel 2012 l'attuale socia Capellini Myriam ha venduto volontariamente tutte le azioni disinteressandosi completamente della vita societaria e che è ritornata ad essere socia solo in conseguenza del*



decesso della mamma Troian Elda, pertanto respinge la proposta". Allora appare evidente che il motivo esplicitato non tradisce alcun interesse personale del socio di maggioranza né tanto meno un contrasto con l'interesse della società).

Per cui anche sotto tale profilo va esclusa la annullabilità della delibera impugnata.

Va respinto, infine, anche il motivo riguardante la delibera nella parte in cui l'assemblea dei soci (con il voto di quello di maggioranza) ha deliberato di *"confermare il compenso annualmente spettante all'amministratore unico nella misura fissata dall'assemblea degli azionisti del 06/06/2012 per la carica di Presidente e Consigliere delegato e mantenuto per l'amministratore unico dall'assemblea degli azionisti del 03 dicembre 2015"* (cfr. delibera in atti).

Infatti, con la delibera citata del 2015 il sig. Capellini Lorenzo veniva nominato amministratore unico e al predetto -quindi- veniva riconosciuto il complessivo importo di E. 270.000,00 (nel 2012 gli era stata riconosciuta la somma di E. 20 mila per la carica di Presidente del cda e di E. 250 mila per quella di amministratore delegato).

Anche rispetto ad essa la difesa attorea eccepisce l'annullabilità per conflitto di interessi e/o per abuso di potere del socio di maggioranza con riduzione della legittima aspettativa della socia di minoranza ai dividendi e con pregiudizio economico della società.

In sintesi e per quanto d'interesse la difesa di parte attrice sul punto ha dedotto (vedasi pagg. 18 e ss dell'atto di citazione) che:

- la somma di E. 270.000,00 era irragionevole e sproporzionata, lesiva degli interessi della società e del socio di minoranza a vantaggio del Capellini Lorenzo in una società che fatturava e disponeva di due procuratori con ampie funzioni e poteri delegati responsabili di reparto e contava di una trentina di dipendenti;
- la somma di E. 130.000,00 – proposta dalla sorella in sede di assemblea- era da considerarsi più che congruo rispetto alle mansioni svolte dall'amministratore;



- la citata somma di E. 130.000,00 in data 26/05/2008 era stata determinata quale compenso complessivo dovuto per gli otto membri che all'epoca componevano il consiglio di amministrazione;
- l'amministratore non aveva rappresentato all'assemblea gli elementi e parametri relativi alla dovuta proporzionalità fra remunerazione e mansioni effettivamente svolte richiamando semplicemente le precedenti delibere del 06/06/2012 e del 03/12/2015 adottate quanto la Capellini Myriam non era socia;
- dall'esame delle precedenti delibere e dalla ricostruzione cronologica dei fatti societari sembrava che - riconoscendosi la somma di E. 270.000,00 a titolo di compenso - l'amministratore aveva di fatto addossato sulla società l'esborso di E. 200.000,00 che doveva pagare alla sorella a titolo di compenso per la cessione delle quote stipulato nel 2012; anche per tale motivo l'amministratore era portatore di un interesse personale (cfr. atto di citazione e successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

Orbene sul punto va precisato in diritto che:

- la giurisprudenza della Suprema Corte, esclusa l'applicazione analogica del [secondo comma dell'art. 2373 c.c.](#), ha affermato che non è annullabile per conflitto d'interessi la deliberazione determinativa del compenso dell'amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all'assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l'interesse sociale (cfr. anche in motivazione Cass. 21 marzo 2000, n. [3312](#), Cass. 2008 n. 27748);
- il collegamento esistente tra il primo e il secondo comma del codice civile - in forza del quale la determinazione, assunta col voto deliberante del socio che ha un interesse sulla materia che ne costituisce oggetto, è annullabile quando la delibera medesima possa arrecare danno alla società - comporta che, secondo il sistema positivo, l'elemento giuridicamente essenziale ai fini dell'invalidità sia costituito dall'idoneità potenziale della delibera a ledere gli interessi sociali. Vale a dire che è irrilevante che la



delibera consenta al socio di raggiungere anche un proprio interesse se, nel contempo, non ne risulti pregiudicato quello sociale; ovvero, che il socio può avvalersi del voto per realizzare anche un suo interesse personale, fino a quando attraverso il voto non sacrifichi a proprio favore quello sociale (così Cass., 4 maggio 1991, n. [4927](#); v. anche Cass., 21 dicembre 1994, n. [11017](#)). In questo contesto l'interesse del socio come amministratore ad ottenere un compenso non è, per ciò solo, confliggente con quello della società, in quanto obbligata a corrispondere il compenso medesimo (art. 2389, richiamato dall'[art. 2487, comma secondo, c.c.](#)), a prescindere dalla durata dell'incarico. Un conflitto può profilarsi qualora la misura del compenso risulti eccessiva rispetto alla prestazione dovuta e la relativa prova è a carico di chi impugna la delibera. Ma la sussistenza di una siffatta sproporzione non risulta dedotta, ne' viene menzionata nel motivo, mentre (come si è detto) è irrilevante la protrazione nel tempo dell'incarico (cfr. Cass. 2000 n. 3312);

- E lo stesso principio - si noti - è stato applicato anche in un caso in cui la validità di una siffatta deliberazione era stata vagliata sotto il diverso profilo dell'eventuale vizio di eccesso di potere, ritenendosi comunque essenziale l'accertamento della sproporzione del compenso attribuito (v. sempre Cass. 17 luglio 2007, n. [15942](#); Cass. 2008 n. n. 27748);
- In particolare la S.C. ha affermato che: *“in applicazione del principio di buona fede e correttezza al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno: l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle delibere assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di un'intenzionale attività fraudolenta dei medesimi soci diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti*



singuli (Cass., Sez. 1[^], 12 dicembre 2005, n. [27387](#); Cass., Sez. 1[^], 11 giugno 2003, n. [9353](#); Cass., Sez. 1[^], 26 ottobre 1995, n. [11151](#)). In questa prospettiva, a fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio - come è stato osservato in dottrina - di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società" (cfr. in motivazione Cass. 2007 n. 15942; cfr. anche Sentenza Tribunale Imprese di Bologna del 2019 con la quale il giudice bolognese ha in merito statuito che la congruità e la proporzionalità del compenso deve essere valutata con riguardo alla natura e ai compiti dell'amministratore, al corrispettivo corrente nel mercato per prestazioni analoghe e, in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società. In conclusione il tribunale ha precisato che, in assenza di una ragionevole concreta sproporzione tra il compenso e i compiti dell'amministratore, non è annullabile una delibera assembleare di S.r.l. per conflitto di interessi del socio amministratore che ha partecipato alla votazione della delibera avente ad oggetto l'aumento del compenso ad esso spettante).



- la S.C. nella su citata sentenza del 2008 precisa che *“al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all’assemblea dei soci, la convenienza o l’opportunità della deliberazione per l’interesse della società, bensì ad identificare, nell’ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un eventuale motivo di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell’amministratore”*;
- La deliberazione determinativa del compenso può essere – quindi- viziata quando sia diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé – ai fini del conflitto di interessi o anche dell’eccesso di potere – la decisività del voto da parte dell’amministratore (beneficiario dell’atto) che sia anche socio;
- costituisce onere di chi impugna la delibera dimostrare con idonei mezzi di prova la sussistenza del conflitto, dell’abuso o dell’eccesso come sopra precisati e che, con particolare riguardo alla delibera contenente la determinazione del compenso agli amministratori, questo deve risultare manifestamente sproporzionato in base agli atti di causa; Ed infatti — è stato ad es. stabilito — «costituisce preciso onere di chi impugna la deliberazione dimostrare, con idonei mezzi di prova, la sussistenza dell’abuso o dell’eccesso di potere denunciato, perché possa dispiegarsi il predetto sindacato del giudice» (Cass. 5 maggio 1995, n. 4923). L’onere di provare il vizio da cui deriva l’invalidità di una deliberazione giudizialmente impugnata — è stato più di recente ripetuto — grava su chi la impugna (Cass. 10 novembre 2005, n. 21831; (con la precisazione che il riparto dell’onere probatorio non si modifica in presenza di fatti negativi: v. Cass. 10 novembre 2005, n. 21831, concernente anch’essa impugnazione di delibera societaria).



Orbene applicando i superiori principi al caso in esame va esclusa la sussistenza del denunciato vizio, posto che la difesa attrice non ha allegato né dimostrato la sussistenza dei suddetti presupposti richiesti per entrambi i vizi denunciati.

Va in primo luogo evidenziato che l'art. 25 dello Statuto della MCI recita (per quanto ivi di interesse) che *"all'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea; tale compenso rimarrà valido per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo e fino a diversa determinazione dell'assemblea"* (cfr. statuto in atti).

Ciò precisato parte attrice non ha fornito alcuna prova sul fatto che l'attività dell'amministratore Lorenzo Capellini (come dal predetto illustrato all'assemblea) fosse inidonea - per qualità, quantità ed importanza - a giustificare il compenso riconosciuto dall'assemblea.

Le circostanze sul punto allegate sono generiche e di conseguenza inidonea è la documentazione depositata (si rammenta che la difesa attorea non ha mai neppure allegato che il compenso fosse sproporzionato rispetto al corrispettivo corrente nel mercato per prestazioni analoghe mentre il riferimento fatto con esclusivo riferimento al fatturato è del tutto irrilevante in sé posto che occorre far riferimento – sebbene in via complementare – alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società esistente al 31/12/2017; data fino a quanto l'assemblea – con la delibera del 2015- aveva ritenuto congruo il suddetto compenso. La citata delibera non è stata mai impugnata).

D'altronde la stessa contestazione mossa dalla socia di minoranza in assemblea era del tutto generica.

Si legge testualmente a verbale che *"l'azionista Capellini Myriam esprime il proprio dissenso in ordine alla misura del compenso, ritenutala inadeguata e proponendo di fissare come compenso la somma di E. 130.000,00 annuali lordi"*.



La suddetta contestazione è rimasta generica anche in sede giudiziale tenuto conto anche delle precisazioni fatte dall'amministratore in assemblea ed ivi ribadite e specificate dal terzo intervenuto nella comparsa di costituzione.

Nel relativo verbale -infatti- si legge: *"risponde il sig. Capellini Lorenzo esponendo la complessità dell'incarico che è chiamato a svolgere e delle molteplici funzioni svolte, raggruppandosi all'interno della sua unica persona molteplici ruoli. In qualità di amministratore unico ricopre il ruolo di figure altamente specializzate e con elevato grado di professionalità necessarie alla gestione produttiva, commerciale ed amministrativa della società che, in sua assenza, sarebbero reperite dalla società facendo ricorso a terzi, ovviamente da remunerare. Egli pertanto essendo responsabile della ricerca e dello sviluppo, della produzione e del settore commerciale, ruoli per i quali sono richieste precipue competenze e responsabilità, ritiene adeguato il compenso proposto, peraltro immutato dall'esercizio del 2012 e mai oggetto di contestazione da parte dell'assemblea"*.

Sul punto l'attrice ha semplicemente dedotto che il compenso di E. 270.000,00 era sproporzionato rispetto alle mansioni svolte (mai specificate nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del *thema decidendum*) e al fatturato della società anche alla luce dei poteri conferiti a due procuratori nel 2011 (cfr. doc. n. 7).

Non vi è stata alcuna specifica allegazione e prova dell'effettività dell'attività svolta dall'amministratore unico al 31/12/2017 e della sproporzione del compenso di E. 270.000,00 ovvero della irragionevolezza della misura stabilita in favore dell'amministratore anche per gli esercizi successivi con riguardo alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società.

Inoltre - rilevato che nella delibera impugnata si dava atto della necessità di confermare il compenso riconosciuto all'amministratore unico da anni (ovvero dal 2012 come da delibere assembleari del 06/06/2012 e del 03/12/2015 mai impugate e quindi del tutto opponibili alla odierna attrice anche se la stessa medio-tempore aveva perso la qualità di socio riacquistata



solamente nel 2015 a seguito del decesso della madre) in ragione delle mansioni da questi svolte- era onere dell'attrice allegare e dimostrare che il suddetto importo di E. 270.000,00 era divenuto sproporzionato nel senso appena sopra precisato, in ragione di un mutamento dell'attività e dell'impegno richiesti nella gestione dell'impresa rispetto alla precedente annualità (ovvero al 31/12/2017), una diminuzione di fatturato (anche con riguardo al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni) e in via meramente complementare, allegare e dimostrare anche l'intervenuta a modifica peggiorativa delle condizioni economico patrimoniali della società al 31/12/2017 rispetto all'esercizio precedente (i richiami al 2008 e comunque alle annualità precedenti al 31/12/2017 fatte dall'attrice sono del tutto irrilevanti).

Non può neppure sottacersi che la non manifesta sproporzione di tale compenso va vista anche nell'ottica delle prospettive dell'attività sociale per il periodo successivo al suo riconoscimento (e quindi anche ad esso occorre che l'attrice facesse riferimento. Né la parte attrice ha mai dimostrato il perché e sulla base di quali oggettivi parametri legati alla situazione patrimoniale della società e alle mansioni svolte dal fratello al 31/12/2017 fosse da considerarsi congrua la somma di E. 130.000,00).

Le suddette circostanze non sono state mai dedotte nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del *thema disputandum* e nei suddetti termini la difesa attorea non ha mai neppure contestato quanto dedotto dalla difesa del Capellini Lorenzo in comparsa di intervento nella quale viene elencata la serie di attività svolte dal predetto alla data della delibera (cfr. memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. difesa attorea che nulla dice sul punto).

A conferma (ed in linea con quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto) la difesa del terzo intervenuto ha depositato la dichiarazione del 28/09/2018 rilasciata dalla Sogesa, Società di consulenza dell'Azienda, con la quale si dà atto che non risultano presenti lavoratori subordinati con qualifiche dirigenziali. Ciò avalla, in assenza di contestazioni, la concentrazione dei ruoli dirigenziali nell'unica persona dell'Amministratore Unico/Delegato, come da verbali societari ed in particolare dal verbale dell'assemblea impugnato dove l'amministratore giustifica la conferma del predetto importo proprio in ragione delle plurime



funzioni svolte, come sopra riportato. Mentre è del tutto irrilevante la circostanza addotta relativa alla esistenza di due procuratori posto che la nomina degli stessi risale al 29.6.2011, come da doc. n. 7.

Tenendo conto delle suddette attività (mai contestate dall'attrice né in sede assembleare né in questa sede giudiziale), che lo si ripetere erano possibili in capo all'amministratore unico per quanto emerge dall'art. 27 dello Statuto e secondo quanto previsto dall'art. 2389 c.c., il compenso non risulta sproporzionato, irragionevole e quindi lesivo dell'interesse sociale (come fra l'altro accertato dal CTU, come di dirà infra).

Inoltre costituisce principio pacifico quello secondo cui l'amministratore della società ha diritto al compenso per l'esercizio di tutte quelle attività relative alla gestione della società, il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria. L'art. 2380 bis c.c., conferma gli esiti della precedente elaborazione giurisprudenziale, poiché definisce (co. 1°) l'ambito di competenza gestionale dell'organo amministrativo con riguardo a tutti gli atti che si pongono in rapporto strumentale con il raggiungimento dell'oggetto sociale, il quale resta, quindi, l'unico limite dell'azione degli amministratori. Ancora la S.C. è pacifica anche nell'affermare che all'amministratore va riconosciuta una speciale remunerazione per lo svolgimento anche di attività esulanti il rapporto di amministrazione se lo svolgimento di tali attività gli è riconosciuta dallo statuto o dall'assemblea dei soci.

Pertanto la CTU richiesta dalla difesa attorea era del tutto esplorativa (A tal riguardo si richiama espressamente il principio per cui la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso- come nella specie- a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e ciò in relazione a tutte le eccezioni e deduzioni in esame e non solo quindi per quella relativa alla usura; cfr. fra le tante anche in motivazione



Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001. Nel presente giudizio la Consulenza è stata infatti chiesta dalla difesa attorea solo sulla base di violazioni dedotte genericamente senza offrire alcun elemento di prova a riscontro).

Comunque le risultanze della espletata CTU non possono essere ivi considerate alla luce anche degli errori metodologici del CTU che nel rispondere al quesito peritale: non ha tenuto conto dell'ordine dei criteri che devono essere valutati per l'accertamento della natura irragionevole e sproporzionata dal compenso come sopra riportati; ha condotto indagini non pertinenti ma esulanti dall'incarico conferito -vedasi in particolare le indagini relativi ai bilanci 2011-2016 mentre l'indagine avrebbe dovuto riguardare esclusivamente l'esercizio immediatamente precedente (ovvero quello al 31/12/2017) secondo la previsione statutaria dell'art. 25 e tenuto conto della delibera del 2015 (di conseguenza non erano pertinenti le riclassificazioni di bilancio effettuate); ha effettuato la media dei compensi di società simili per settore relative ad annualità diverse da quelle ivi rilevanti, ha espresso perplessità valutative alle pagg. 211-213 non pertinenti e comunque non di sua competenza. Per cui sono del tutto inammissibili anche i richiami che la difesa attorea fa alla CTU in sede di comparsa conclusionale relativi a fatti ed accertamenti che non riguardavano il quesito posto e tanto più per sostenere la fondatezza della nullità della delibera impugnata con riferimento al bilancio. Il CTU non poteva neppure acquisire dal terzo intervenuto la documentazione pure a questi richiesta nel corso delle indagini peritali ovvero organigrammi utili e mansionari funzionali ma doveva limitarsi all'esame della documentazione ritualmente prodotta dalle parti. Il CTU era stato autorizzato ex art. 194 c.p.c. a domandare chiarimenti alle parti non certo ad assumere dalle predette informazioni; per cui quanto richiesto al terzo intervenuto in data 27/11/2019 esulava dai suoi poteri (il sig. Capellini Lorenzo ha invece risposto alle domande ammesse in sede di interrogatorio formale). Il CTU non era stato incaricato ad accertare se il Capellini Lorenzo svolgeva anche altre mansioni quali direttore di stabilimento, produzione, acquisti, ricerca e sviluppo, qualità e direttore generale. La sua indagine era limitata a valutare la congruità del compenso in relazioni alle mansioni svolte così come emergenti dalla documentazione in atti e dalle circostanze non contestate. Orbene nel caso in esame lo



svolgimento da parte del Capellini di tutte la attività indicate nella comparsa di intervento e la lettera della Sogea con essa depositata – come già detto- non sono state mai contestate dalla difesa attorea. Le stesse inoltre trovano oggettive riscontro nelle osservazioni del CT dott.ssa Del Gobbo nelle quali si afferma correttamente che *“dalle stesse indagini peritali emerge che nel periodo oggetto della presente analisi, il Capellini ha di fatto espletato ruoli eccedenti quelli del semplice Amministratore, generalmente affidati a figure dirigenziali. Tenuto conto delle ulteriori mansioni svolte dal sig. Lorenzo Capellini”* (Vedasi anche le valutazioni del Collegio sindacale espresse alla riunione del 28/09/2018). Per cui le considerazioni e le valutazioni del CTU sono del tutto infondate oltre che inammissibili. L'eccessività del compenso andava rapportata non solo alle condizioni economiche della società (da valutarsi in via complementare, per quanto sopra esposto), ma in primo luogo alla quantità, qualità ed importanza dell'attività espletata dall'amministratore, e sotto tale profilo la Capellini Myriam non ha assolto all'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare che l'attività svolta dal fratello non era più idonea a giustificare il compenso al predetto riconosciuto. Del resto lo stesso CTU ha concluso rilevando che *“se si tiene conto delle aggiuntive mansioni dirigenziali asserite dalla difesa del terzo chiamato sig.re Lorenzo Capellini, allora il compenso amministratore appare più che congruo, contenuto, anzi sottodimensionato per la cifra di € 270.000,00”*.

Ne discende quindi che non è necessario dar corso alla prova testimoniale richiesta dalla difesa del terzo intervenuto e quindi alla revoca dell'ordinanza del G.I. pure richiesta dalla difesa del Capellini Lorenzo (nessuna rilevanza – infine può avere in tale contesto- la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione disposto ex art. 210 c.p.c. fra l'altro afferente a documentazione inesistente, come dichiarato dalla stessa società e quindi disposto in violazione dei relativi presupposti).

Quindi ed in conclusione non sussistono i presupposti di cui all'art. 2373 c.c. per considerare la citata delibera viziata per conflitto di interessi del socio di maggioranza.

Deve escludersi altresì la prova della esistenza dell'abuso e/o dell'eccesso di potere.

In particolare non vi è alcuna prova dell'intento fraudolento (invero mai specificatamente dedotto) perseguito con la delibera impugnata dall'amministratore unico Capellini Lorenzo.



A tal riguardo la difesa attorea ha meramente ipotizzato che il Capellini in tal modo faceva ricadere sulla società l'onere del pagamento della somma di E. 200 mila che doveva pagare alla sorella in esecuzione del contratto di cessione di quote del 27/04/2012 (vedasi doc. n. 8 fasc. att.).

L'assunto è rimasto una mera ipotesi e non ha trovato riscontro alcuno.

Infine va rigettata la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa sia della società che del terzo intervenuto in assenza dei relativi presupposti.

A tal riguardo va rilevato che *“l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale”*; ne consegue che sono irrilevanti le condotte extraprocessuali e le iniziative processuali della parte diverse dalla proposizione del giudizio (cfr. anche in motivazione Cass. 2021 n. 25041).

Per cui sono irrilevanti i riferimenti fatti dalle parti altre vicende giudiziarie esistenti fra la odierna attrice e il fratello (vedasi giudizio di divisione) o la società (vedasi altri giudizi di impugnazioni di delibere) indicate dalle parti e riassunte nelle rispettive comparse conclusionali.

Le spese seguono la soccombenza della attrice e si liquidano in favore della società convenuta anche in persona del curatore speciale e del terzo intervenuto, come da dispositivo ex Dm 55/2014 (valori medi) avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile complessità media) e alle attività processuali effettivamente svolte (si rammenta che l'interventore adesivo dipendente ha diritto alla rifusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell'attore; *ex multis*, Sez. 3, Cass. 2022 n. 1598, Cass. Sentenza n. 1105 del 20/01/2006, Rv. 587888 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18944 del 11/12/2003, Rv. 569303 - 01; e via risalendo fino a Sez. 3, Sentenza n. 500 del 13/02/1968, Rv. 331561 - 01, ove già si affermò il principio secondo cui il soccombente è tenuto a pagare all'interventore le spese giudiziali,



essendo sufficiente a tal fine la partecipazione dell'interventore al giudizio; Sez. 3, Sentenza n. 500 del 13/02/1968, Rv. 331561 – 01).

Le spese di CTU (così come liquidate in giudizio con decreto del 23/04/2021) sono poste a carico esclusivo e definitivo dell'attrice con conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla predetta attrice tutte le somme eventualmente già anticipate a tale titolo nel corso del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 5401/2018, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione anche preliminare, così decide:

RIGETTA

tutte le domande dell'attore, siccome infondate per le causali di cui in motivazione;

RIGETTA

ogni altra domanda e/o eccezione anche preliminare per le causali di cui in motivazione;

CONDANNA

l'attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano:

- in favore della società M.C.I. METALLURGICA CENTRO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di E. 10.343,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- in favore della società M.C.I. METALLURGICA CENTRO ITALIA S.P.A., in persona del curatore speciale avv. Boscarato, della somma di E. E. 10.343,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- in favore di Capellini Lorenzo della somma di E. E. 10.343,00 a titolo di compenso



professionale, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;

PONE

Le spese di CTU sono poste a carico esclusivo e definitivo dell'attrice con conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla predetta attrice tutte le somme eventualmente già anticipate a tale titolo nel corso del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 29/09/2022

Il Presidente

dott.ssa Francesca Ercolini

Il Giudice rel./est.

dott.ssa Gabriella Pompetti

Arbitrato in Italia

